


PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2007/0280(COD)

3.7.2008

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Alexander Graf Lambsdorff

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi
- **I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- **II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- *** Parere conforme
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- ***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi
- ***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per
respingere o emendare la posizione comune*
- ***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in ***grassetto semplice*** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	43

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza (COM(2007)0766 – C6-0467/2007 – 2007/0280(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0766),
 - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, paragrafi 2, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0467/2007),
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e il parere della commissione per gli affari esteri (A6-0000/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Nella sua risoluzione del 17 novembre 2005 sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa"¹, il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di elaborare una direttiva che tenga particolarmente conto degli interessi di sicurezza degli Stati membri, sviluppi ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune, contribuisca al rafforzamento della coesione europea, salvaguardi il carattere di "potenza

civile" dell'Unione e, oltre all'acquisizione vera e propria dei prodotti, tenga presente anche altri aspetti, come la ricerca e lo sviluppo, la manutenzione e le riparazioni, l'integrazione di nuovi dispositivi e l'addestramento, prestando un'attenzione particolare alle piccole e medie imprese, fortemente rappresentate in questo settore.

¹ *GU C 280 E del 18.11.2006, pag. 463.*

Or. de

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Ai fini della certezza del diritto, il campo di applicazione della presente direttiva nel settore della difesa dovrebbe essere definito sulla base dell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico adottato dal Consiglio il 15 aprile 1958. In considerazione del rapido sviluppo tecnologico nel settore degli armamenti e della sicurezza, tale elenco, nella sua applicazione, andrebbe interpretato al passo coi tempi tenendo conto, laddove necessario, delle possibilità tecniche esistenti.

Or. de

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 ter) Un'interpretazione aggiornata dell'elenco di armi, munizioni e materiale bellico del 15 aprile 1958, che può rendersi necessaria, si ritrova in particolare nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea¹, che è alla base del codice di condotta per le esportazioni di armi.

¹ *GU C 127 del 25.5.2005, pag. 1.*

Or. de

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli appalti pubblici della difesa e della sicurezza contengono spesso informazioni sensibili che, per motivi di sicurezza, devono essere protette da un accesso non autorizzato. Nel settore militare, gli Stati membri dispongono di sistemi di classificazione di tali informazioni. Nel settore della sicurezza non militare, invece, la situazione è più variegata. Si raccomanda dunque di ricorrere a un concetto che tenga conto della diversità delle prassi degli Stati membri e che consenta di inglobare sia il settore militare che quello non militare. In ogni caso, l'aggiudicazione degli appalti pubblici in questi settori non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2001/844/CE della Commissione, del 29

(10) Gli appalti pubblici della difesa e della sicurezza contengono spesso informazioni sensibili che, per motivi di sicurezza, devono essere protette da un accesso non autorizzato. Nel settore militare, gli Stati membri dispongono di sistemi di classificazione di tali informazioni. Nel settore della sicurezza non militare, invece, la situazione è più variegata. Si raccomanda dunque di ricorrere a un concetto che tenga conto della diversità delle prassi degli Stati membri e che consenta di inglobare sia il settore militare che quello non militare. In ogni caso, l'aggiudicazione degli appalti pubblici in questi settori non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti dalla decisione 2001/844/CE della Commissione, del 29

novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno o della decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio.

novembre 2001, che modifica il suo regolamento interno o della decisione 2001/264/CE che adotta le norme di sicurezza del Consiglio. ***Inoltre, l'articolo 296, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE consente a ogni Stato membro di escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli appalti pubblici nel settore della difesa e della sicurezza qualora la divulgazione di informazioni necessaria per l'aggiudicazione dell'appalto sia considerata dallo Stato membro contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza. Ciò vale in particolare nel caso di appalti talmente sensibili da richiedere persino la segretezza sulla loro esistenza.***

Or. de

Motivazione

Con questa aggiunta si precisa che la direttiva in esame rispetta gli interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri e non intacca quindi il significato originario dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee, di riciclaggio di capitali o di finanziamento di atti terroristici o di reati terroristici o legati al terrorismo. All'occorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere ai candidati/offertenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero

Emendamento

(41) Occorre evitare l'aggiudicazione di appalti pubblici a operatori economici che hanno partecipato a un'organizzazione criminale o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari delle Comunità europee, di riciclaggio di capitali o di finanziamento di atti terroristici o di reati terroristici o legati al terrorismo. All'occorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero richiedere ai candidati/offertenti i documenti appropriati e, in caso di dubbi sulla loro situazione personale, potrebbero

chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice sia a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave.

chiedere la cooperazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato. L'esclusione di detti operatori economici dovrebbe intervenire non appena l'amministrazione aggiudicatrice sia a conoscenza di una sentenza relativa a tali reati, emessa conformemente al diritto nazionale e avente carattere definitivo che le conferisce autorità di cosa giudicata. Se il diritto nazionale contiene disposizioni in tal senso, il mancato rispetto della normativa degli appalti pubblici in materia di accordi illeciti, che sia stato oggetto di una sentenza definitiva o di una decisione avente effetti equivalenti, può essere considerato un reato che incide sulla moralità professionale dell'operatore economico o come una colpa grave. ***In alcuni Stati membri, le imprese che procedono autonomamente ad un riordino al loro interno vengono nuovamente considerate idonee e affidabili. Tale procedura di riordino deve tuttavia rispettare condizioni rigorose: le imprese devono adottare senza indugio misure radicali in materia di personale e organizzazione che impediscano il ripetersi di siffatte violazioni in futuro.***

Or. de

Motivazione

Anche le imprese che operano nei settori della sicurezza e della difesa dovrebbero avere la possibilità prevista dalla normativa generale sugli appalti di riconquistare la propria affidabilità procedendo ad un riordino interno che consenta di escludere in futuro siffatte violazioni. In questo modo si crea anche un forte incentivo ad adottare e applicare norme interne di conformità. Per garantire l'obiettivo dell'affidabilità degli offerenti, tali procedure dovrebbero essere soggette a condizioni rigorose.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 46 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 bis) Al fine di garantire che nell'aggiudicazione di determinati appalti pubblici nel mercato sensibile degli armamenti e della sicurezza sia assicurata la trasparenza ed evitata qualsiasi discriminazione e che l'appalto sia regolarmente aggiudicato all'impresa che presenta l'offerta migliore, dovrebbero essere previste possibilità di ricorso in relazione agli appalti rientranti nell'ambito di applicazione.

Or. de

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 46 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 ter) Le disposizioni sulle procedure di ricorso servono a garantire un'efficace protezione giuridica dell'offerente in questione. A quest'ultimo giova soprattutto l'introduzione di un termine minimo di sospensione, durante il quale la conclusione del relativo contratto è sospesa, e ciò indipendentemente dal fatto che la conclusione del contratto avvenga o meno al momento della firma dello stesso.

Or. de

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 46 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(46 quater) Al fine di limitare il ricorso all'articolo 296 del trattato CE, da parte degli Stati membri, a casi eccezionali motivati e giustificati, la Commissione necessita di uno strumento amministrativo che le consenta di intervenire in via preventiva prima che la procedura di aggiudicazione raggiunga una fase irreversibile, senza che si renda necessaria una procedura a norma dell'articolo 226 del trattato CE. La Commissione dovrebbe applicare questa nuova procedura solo qualora si tratti di un caso urgente e di un'irregolarità palese.

Or. de

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici *aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza che hanno come oggetto:*

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici *che hanno per oggetto la fornitura di beni e servizi utilizzati per garantire la sicurezza e la difesa dell'Unione o dei suoi Stati membri e che fanno intervenire, richiedono o comportano tali informazioni, nonché agli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a tali forniture. Tra essi rientrano:*

Or. de

Motivazione

Tutti gli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva comportano informazioni sensibili. E' quindi opportuno far riferimento a tali informazioni nella parte introduttiva.

Emendamento 10

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a)

Testo della Commissione

a) la fornitura di armi, munizioni e/o materiale bellico, di cui alla decisione del Consiglio del 15 aprile 1958 e, ***se del caso***, gli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a ***tali*** forniture;

Emendamento

a) la fornitura di armi, munizioni e/o materiale bellico, di cui alla decisione del Consiglio del 15 aprile 1958 e gli appalti pubblici di lavori e di servizi strettamente connessi a ***siffatte*** forniture;

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto mira a precisare l'ambito di applicazione.

Emendamento 11

Proposta di direttiva

Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) lavori, forniture e/o servizi ***che fanno intervenire, richiedono o comportano informazioni sensibili e*** la cui realizzazione è necessaria per la sicurezza dell'Unione ***e dei suoi*** Stati membri ***nei settori della protezione contro atti terroristici o di criminalità organizzata, della protezione delle frontiere e delle missioni di crisi.***

Emendamento

d) lavori, forniture e/o servizi la cui realizzazione è necessaria per la sicurezza dell'Unione ***e/o per la tutela degli interessi di sicurezza degli*** Stati membri.

Or. de

Motivazione

Rinunciando ad un elenco esaustivo di tutte le possibili fonti di pericolo si ottiene una normativa di lunga durata per gli Stati membri. Un elenco di singole minacce sarebbe necessariamente incompleto, dal momento che i nuovi pericoli non sono prevedibili. Un siffatto procedimento richiederebbe un aggiornamento troppo frequente della direttiva.

Emendamento 12

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "appalti pubblici di forniture": appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;

Emendamento

5) "appalti pubblici di forniture": appalti pubblici diversi dagli appalti di lavori che hanno per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti; ***un appalto pubblico che ha per oggetto la fornitura di prodotti e contestualmente anche prestazioni connesse alla fornitura e all'installazione è considerato un appalto pubblico di forniture;***

Or. de

Motivazione

Precisazione del testo.

Emendamento 13

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "appalti pubblici di servizi": appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato I;

Emendamento

6) "appalti pubblici di servizi": appalti pubblici aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato I; ***un appalto pubblico avente per oggetto sia la fornitura di prodotti che la prestazione di servizi di cui allegato I è considerato un appalto pubblico di servizi quando il***

valore dei servizi da prestare supera quello dei prodotti oggetto dell'appalto; un appalto pubblico che ha per oggetto servizi di cui allegato I e prevede prestazioni di cui alla divisione 45 del "Vocabolario comune per gli appalti pubblici", che vengono fornite a titolo accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto, è considerato un appalto pubblico di servizi;

Or. de

Motivazione

Precisazione del testo.

Emendamento 14

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7

Testo della Commissione

7) "informazioni sensibili": tutte le informazioni, ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, o qualsiasi materiale di cui *si è* stabilito che devono essere protetti da diffusione non autorizzata per motivi di sicurezza;

Emendamento

7) "informazioni sensibili": tutte le informazioni, ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma, o qualsiasi materiale di cui **lo Stato membro ha** stabilito che devono essere protetti da diffusione non autorizzata per motivi di sicurezza;

Or. de

Motivazione

L'aggiunta con cui si precisa che è l'amministrazione aggiudicatrice ad indicare la necessità di tutela assicura che, nel caso di informazioni sensibili, si tratti della tutela di informazioni dell'amministrazione pubblica e non di segreti aziendali e commerciali di imprese.

Emendamento 15

Proposta di direttiva

Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 10

Testo della Commissione

10) "crisi": qualsiasi situazione **provocata dall'uomo** in uno Stato membro o in un Paese terzo **che faccia incorrere rischi fisici diretti a persone o istituzioni di detto Stato**;

Emendamento

10) "crisi": qualsiasi situazione in uno Stato membro o in un Paese terzo **nella quale si è verificato un evento dannoso che supera chiaramente la portata degli eventi dannosi della vita quotidiana e in tal modo metta seriamente in pericolo o comprometta la vita e la salute di un gran numero di persone, beni di grande valore ovvero misure di approvvigionamento vitali per la popolazione; si considera crisi anche la situazione in cui il verificarsi di un siffatto evento dannoso è considerato imminente; conflitti armati e guerre sono considerati crisi ai sensi della presente direttiva**;

Or. de

Motivazione

La definizione proposta è troppo vaga. Nel caso di una crisi ai sensi della presente direttiva, che può comportare l'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 20 della direttiva, si tratta di importanti eventi dannosi che colpiscono o minacciano l'Unione, i suoi Stati membri o uno o più paesi terzi.

Emendamento 16

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

Emendamento

3. Nessun progetto d'opera né alcun progetto di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture e/o di servizi può essere frazionato **nel tempo in appalti parziali sostanzialmente identici o in altro modo**, al fine di escluderlo dall'applicazione della presente direttiva.

Motivazione

In questo modo si vuole evitare che le amministrazioni aggiudicatrici frazionino gli appalti che si estendono su un periodo più lungo in modo tale da collocarli al di sotto delle soglie previste per l'aggiudicazione.

Emendamento 17**Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera a)***Testo della Commissione*

a) a un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno **Stato membro** e uno o più paesi terzi e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari. Ogni accordo è comunicato alla Commissione che, **con l'accordo dello Stato membro o degli Stati membri interessati**, può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 41;

Emendamento

a) a un accordo internazionale, concluso in conformità del trattato, tra uno **o più Stati membri, da un lato**, e uno o più paesi terzi, **dall'altro**, e riguardante forniture o lavori destinati alla realizzazione o allo sfruttamento congiunti di un'opera da parte degli Stati firmatari o concernente servizi destinati alla realizzazione comune o alla gestione comune di un progetto da parte degli Stati firmatari. Ogni accordo è comunicato alla Commissione che può consultare il comitato consultivo per gli appalti pubblici di cui all'articolo 41;

Motivazione

L'emendamento precisa la situazione per quanto riguarda le eccezioni.

Emendamento 18**Proposta di direttiva
Articolo 8 – lettera b)***Testo della Commissione*

b) alla particolare procedura di

Emendamento

b) alla particolare procedura di

un'organizzazione internazionale.

un'organizzazione internazionale, *a condizione che questa realizzi, in qualità di amministrazione aggiudicatrice su incarico degli Stati membri interessati, un progetto di cooperazione nei settori della difesa e della sicurezza.*

Or. de

Motivazione

L'emendamento precisa la situazione per quanto riguarda le eccezioni.

Emendamento 19

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – comma -1 (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva non si applica nel caso in cui la divulgazione di informazioni necessaria per l'aggiudicazione di un appalto sia considerata dallo Stato membro contraria ai suoi interessi essenziali di sicurezza.

Or. de

Motivazione

La modifica dovrebbe aumentare la certezza del diritto e consentire agli operatori economici aggiudicatari di richiamarsi al diritto secondario per quanto riguarda le eccezioni.

Emendamento 20

**Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 5**

Testo della Commissione

Emendamento

Dopo aver assegnato l'appalto sulla scorta dei criteri di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'aggiudicatario le specifiche tecniche

Dopo aver assegnato l'appalto sulla scorta dei criteri di aggiudicazione, l'amministrazione aggiudicatrice comunica all'aggiudicatario le specifiche tecniche

sensibili non indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nei documenti complementari affinché ***adeguati di conseguenza la sua offerta.***

sensibili non indicate nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nei documenti complementari affinché ***nell'esecuzione dell'appalto possa tener conto delle specifiche.***

Or. de

Motivazione

Dopo che un candidato si è aggiudicato un appalto, l'offerta non va modificata, ma di essa si deve tener conto nell'esecuzione dell'appalto. Si tratta di una precisazione del testo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 14 – lettere a, b e c

Testo della Commissione

a) ***la prova*** che i subappaltatori ***già individuati*** posseggono le capacità necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili alle quali hanno accesso o che sono portati a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto,

b) l'impegno a fornire le stesse ***prove*** riguardo ai nuovi subappaltatori previsti in corso di realizzazione dell'appalto,

c) l'impegno a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto e dopo la rescissione o la scadenza del contratto.

Emendamento

a) ***informazioni esaustive sui subappaltatori proposti, che consentano all'amministrazione aggiudicatrice di accertare*** che i subappaltatori posseggono le capacità necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni sensibili alle quali hanno accesso o che sono portati a produrre nel quadro della realizzazione delle loro attività di subappalto,

b) l'impegno a fornire le stesse ***informazioni*** riguardo ai nuovi subappaltatori previsti in corso di realizzazione dell'appalto,

c) l'impegno a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni sensibili ***in suo possesso*** per tutta la durata dell'esecuzione dell'appalto e dopo la rescissione o la scadenza del contratto.

Or. de

Motivazione

L'aggiudicatario non è in grado di dimostrare che i subappaltatori sono capaci di garantire la riservatezza delle informazioni, ma deve fornire all'amministrazione aggiudicatrice

informazioni esaustive al riguardo.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 1

Testo della Commissione

A condizione che siano conformi al diritto comunitario, l'amministrazione aggiudicatrice può ***precisare delle esigenze che consentano di garantire la*** sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento

A condizione che siano conformi al diritto comunitario, l'amministrazione aggiudicatrice può ***stabilire requisiti per il rispetto delle sue esigenze in materia di*** sicurezza dell'approvvigionamento.

Or. de

Motivazione

Precisazione linguistica.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 15 – comma 2 – lettere a) e b)

Testo della Commissione

a) ***giustificazioni atte a comprovare che sarà in grado di rispettare gli obblighi*** in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci ***connesse al contratto, ivi compreso l'impegno dello Stato membro o degli Stati membri interessati,***
b) ***giustificazioni atte a comprovare che*** l'organizzazione e l'ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'onori,

Emendamento

a) ***documenti attinenti all'offerta*** in materia di esportazione, trasferimento e transito delle merci, ***tra cui rientrano in particolare un impegno o altri documenti indicativi ricevuti dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati,***
b) ***un'indicazione della misura in cui*** l'organizzazione e l'ubicazione della sua catena di approvvigionamento gli consentiranno di rispettare le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice in materia di sicurezza dell'approvvigionamento precisate nel capitolato d'onori,

Or. de

Motivazione

Malgrado l'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice alla sicurezza dell'approvvigionamento, il candidato/aggiudicatario spesso non è in grado di fornire una giustificazione vincolante in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento.

Emendamento 24

Proposta di direttiva

Articolo 15 – comma 2 – lettere c), d) ed e)

Testo della Commissione

c) l'impegno a far fronte ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione **di emergenza, di crisi o di conflitto armato**,

d) l'impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice che possano presentarsi a seguito di una situazione **di emergenza, di crisi o di conflitto armato**,

e) l'impegno a garantire la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto,

Emendamento

c) l'impegno a far fronte, ***nell'ambito delle condizioni da concordare fra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario***, ad eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice dovute a una situazione **di crisi**,

d) l'impegno delle sue autorità nazionali a non ostacolare il soddisfacimento di eventuali esigenze supplementari dell'amministrazione aggiudicatrice che possano presentarsi a seguito di una situazione **di crisi, o altri documenti indicativi in tal senso**,

e) l'impegno a garantire, ***nell'ambito delle condizioni da concordare fra l'amministrazione aggiudicatrice e l'aggiudicatario***, la manutenzione, la modernizzazione o gli adeguamenti delle forniture oggetto dell'appalto,

Or. de

Motivazione

Malgrado l'interesse dell'amministrazione aggiudicatrice alla sicurezza dell'approvvigionamento, il candidato/aggiudicatario spesso non è in grado di fornire una giustificazione vincolante e incondizionata in merito alla sicurezza dell'approvvigionamento. In seguito alla modifica della definizione di "crisi" di cui all'articolo 2, punto 10, un conflitto armato costituisce una crisi ai sensi della direttiva..

Emendamento 25

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 – comma 4

Testo della Commissione

La durata di un accordo quadro non può superare i **cinque anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Emendamento

La durata di un accordo quadro non può superare i **quattro anni**, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare dall'oggetto dell'accordo quadro.

Or. de

Motivazione

Dal momento che la direttiva 2004/18/CE4 prevede una durata non superiore a quattro anni, sembra opportuno prevedere anche nella direttiva in esame una durata di quattro anni.

Emendamento 26

Proposta di direttiva

Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La comunicazione sulla decisione di aggiudicazione a ogni candidato e offerente interessato è corredata
a) di una sintesi dei pertinenti motivi a norma del paragrafo 2, e
b) dell'indicazione precisa del termine di sospensione da applicarsi, conformemente alle disposizioni dei singoli Stati, per l'attuazione dell'articolo [38c], paragrafo 2.

Or. de

Motivazione

La modifica deriva dall'inserimento di mezzi di ricorso nella direttiva.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi-quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria ***all'interesse pubblico*** o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.

Emendamento

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di non comunicare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti o alla conclusione di accordi-quadro, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria ***agli interessi essenziali della sicurezza*** o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.

Or. de

Motivazione

Una precisazione che tiene conto delle particolari caratteristiche degli approvvigionamenti in materia di armamenti e sicurezza.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 30 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Possono essere esclusi dalla partecipazione all'aggiudicazione di appalti gli operatori economici per i quali sono disponibili informazioni – anche da basi di dati protette – dalle quali risulta che i prodotti da loro fabbricati o forniti non presentano caratteristiche affidabili, giustificando dubbi sull'idoneità dell'operatore economico.

Or. de

Motivazione

L'emendamento riguarda casi in cui la prestazione offerta corrisponde formalmente alle caratteristiche prescritte, ma l'amministrazione aggiudicatrice dispone di informazioni, attinte soprattutto dalle cosiddette fonti di dati protette (servizi d'informazione), da cui risulta che il prodotto contiene elementi che consentono una manipolazione durante l'esecuzione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, ad esempio perché una parte "riservata" di una fornitura di TI potrebbe essere utilizzata in modo abusivo per futuri interventi nel sistema, il suo controllo e la sua riprogrammazione.

Emendamento 29

Proposta di direttiva

Titolo II bis (nuovo) [dopo articolo 38]

Testo della Commissione

Emendamento

TITOLO II bis

Procedure di ricorso

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso – in analogia alla direttiva 2007/66/CE – nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 38 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 bis

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti rientranti nel campo di applicazione della

presente direttiva – compresi i contratti quadro – le decisioni prese dagli enti aggiudicatori possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da [38 bis] a [38 nonies], sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti o le norme nazionali che lo recepiscono.

2. Gli Stati membri garantiscono che non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese suscettibili di far valere un pregiudizio nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto, a motivo della distinzione effettuata dalla presente direttiva tra le norme nazionali che recepiscono il diritto comunitario e le altre norme nazionali.

3. Gli Stati membri provvedono a rendere accessibili le procedure di ricorso, secondo modalità che gli Stati membri possono determinare, a chiunque abbia o abbia avuto interesse ad ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi di essere lesa a causa di una presunta violazione.

In casi motivati uno Stato membro può rifiutare una procedura di ricorso qualora la divulgazione di informazioni necessarie per la stessa a suo parere collida con interessi essenziali attinenti alla sicurezza.

4. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto che desidera avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato l'ente aggiudicatore della presunta violazione e della propria intenzione di proporre un ricorso, a condizione che ciò non influisca sul termine sospensivo di cui all'articolo [38 quater], paragrafo 2, o qualsiasi altro termine per la proposizione di un ricorso di cui all'articolo [38 sexies].

5. Gli Stati membri possono esigere che il soggetto interessato proponga in primo luogo un ricorso presso l'ente

aggiudicatore. In questo caso gli Stati membri provvedono affinché la proposizione del suddetto ricorso comporti la sospensione immediata della possibilità di concludere il contratto.

Gli Stati membri decidono i mezzi di comunicazione appropriati, fra cui il fax o mezzi elettronici, da utilizzare per la proposizione del ricorso di cui al primo comma.

La sospensione di cui al primo comma cessa non prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui l'ente aggiudicatore ha inviato una risposta o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della risposta.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso – in analogia alla direttiva 2007/66/CE – nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 38 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 ter

Requisiti per le procedure di ricorso

1. Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all'articolo [38 bis] prevedano i poteri che consentono di:

a) prendere con la massima sollecitudine e con procedura d'urgenza provvedimenti cautelari intesi a riparare la violazione denunciata o ad impedire che altri danni siano causati agli interessi coinvolti, compresi i provvedimenti intesi a sospendere o a far sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico o l'esecuzione di qualsiasi decisione presa dall'amministrazione aggiudicatrice;

b) annullare o far annullare le decisioni illegittime, compresa la soppressione delle specifiche tecniche, economiche o finanziarie discriminatorie figuranti nell'invito a presentare l'offerta, nei capitolati d'onori o in ogni altro documento connesso con la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione;

c) accordare un risarcimento danni ai soggetti lesi dalla violazione.

2. I poteri di cui al paragrafo 1 e agli articoli [38 septies] e [38 octies] possono essere conferiti ad organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura di ricorso.

3. Qualora un organo di prima istanza, che è indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice, riceva un ricorso relativo ad una decisione di aggiudicazione di un appalto, gli Stati membri assicurano che l'amministrazione aggiudicatrice non possa stipulare il contratto prima che l'organo di ricorso abbia preso una decisione sulla domanda di provvedimenti cautelari o sul merito del ricorso. La sospensione cessa non prima dello scadere del termine sospensivo di cui all'articolo [38 quater], paragrafo 2, e [38 septies], paragrafi 4 e 5.

4. Eccetto nei casi di cui al paragrafo 3 e all'articolo [38 bis], paragrafo 5, le procedure di ricorso non devono necessariamente avere effetti sospensivi automatici sulle procedure di aggiudicazione alle quali si riferiscono.

5. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo responsabile delle procedure di ricorso possa tener conto delle probabili conseguenze dei provvedimenti cautelari per gli interessi attinenti alla difesa e alla sicurezza e decidere di non accordare tali provvedimenti qualora le conseguenze negative possano superare quelle positive. La decisione di non accordare provvedimenti cautelari non pregiudica gli altri diritti rivendicati dal soggetto che chiede tali provvedimenti.

6. Gli Stati membri possono prevedere che, se un risarcimento danni viene domandato a causa di una decisione presa illegittimamente, per prima cosa l'organo che ha la competenza necessaria a tal fine annulli la decisione contestata.

7. Eccetto nei casi di cui agli articoli da [38 septies] a [38 nonies], gli effetti dell'esercizio dei poteri di cui al paragrafo 1 del presente articolo sul contratto stipulato in seguito all'aggiudicazione di un appalto sono determinati dal diritto nazionale.

8. Gli Stati membri fanno sì che le decisioni prese dagli organi responsabili delle procedure di ricorso possano essere attuate in maniera efficace.

9. Se gli organi responsabili delle procedure di ricorso non sono organi giudiziari, le loro decisioni sono sempre motivate per iscritto. In questo caso inoltre devono essere adottate disposizioni mediante cui ogni misura presunta illegittima presa dall'organo di ricorso competente oppure ogni presunta infrazione nell'esercizio dei poteri che gli sono conferiti possa essere oggetto di un ricorso giurisdizionale o di un ricorso

presso un altro organo che sia una giurisdizione ai sensi dell'articolo 234 del trattato e che sia indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice e dall'organo di ricorso.

La nomina dei membri di tale organo indipendente e la cessazione del loro mandato sono soggetti a condizioni uguali a quelle applicabili ai giudici, per quanto concerne l'autorità responsabile della nomina, la durata del loro mandato e la loro revocabilità. Per lo meno il presidente di tale organo indipendente deve avere le stesse qualifiche giuridiche e professionali di un giudice.

Inoltre gli Stati membri possono provvedere affinché i membri di tutte le istanze dell'organo responsabile delle procedure di ricorso siano personalmente abilitati a trattare informazioni sensibili. Gli Stati membri possono istituire un organo distinto responsabile delle procedure di ricorso oppure decidere che sia l'unico competente per le procedure di ricorso nei settori della sicurezza e della difesa. L'organo indipendente prende le proprie decisioni previa procedura in contraddittorio e tali decisioni producono, tramite i mezzi determinati da ciascuno Stato membro, effetti giuridici vincolanti.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 38 quater (nuovo)**

Articolo 38 quater

Termine sospensivo

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti di cui all'articolo [38 bis], paragrafo 3, dispongano di termini tali da garantire ricorsi efficaci avverso le decisioni di aggiudicazione di un appalto prese dalle amministrazioni aggiudicatrici adottando le disposizioni necessarie nel rispetto delle condizioni minime di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo [38 sexies].

2. La conclusione di un contratto in seguito alla decisione di aggiudicazione di un appalto disciplinato dalla presente direttiva non può avvenire prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è stata inviata agli offerenti e ai candidati interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione prima dello scadere di un termine di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è stata inviata la decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti e ai candidati interessati, o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. L'esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legittima da un organo di ricorso indipendente o se non può più essere oggetto di una procedura di ricorso.

I candidati sono considerati interessati se l'amministrazione aggiudicatrice non ha

messo a disposizione informazioni circa il rigetto della loro domanda prima della notifica della decisione di aggiudicazione dell'appalto agli offerenti interessati.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 38 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 quinquies

Deroghe al termine sospensivo

Gli Stati membri possono prevedere che i termini di cui all'articolo [38 quater], paragrafo 2, della presente direttiva non si applichino nei seguenti casi:

- a) se la presente direttiva non prescrive la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;*
- b) se l'unico offerente interessato ai sensi dell'articolo [38 quater], paragrafo 2, della presente direttiva è colui al quale è stato aggiudicato l'appalto e non vi sono candidati interessati;*
- c) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 21. Ove si ricorra a tale deroga, gli Stati membri provvedono affinché il contratto sia privo di effetti conformemente agli articoli da [38 septies] a [38 nonies] della presente direttiva, se:*

- è violato l'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma, secondo trattino, e
- il valore stimato dell'appalto è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 6.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 38 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 sexies

Termini per la proposizione del ricorso

Quando uno Stato membro stabilisce che qualsiasi ricorso avverso una decisione presa da un'amministrazione aggiudicatrice nel quadro di o in relazione ad una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva debba essere presentato prima dello scadere di un determinato termine, quest'ultimo è di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione dell'amministrazione aggiudicatrice è stata inviata all'offerente o al candidato o

di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice. La comunicazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice ad ogni offerente o candidato è accompagnata da una relazione sintetica dei motivi pertinenti. In caso di presentazione di un ricorso relativo alle decisioni di cui all'articolo [38 ter], paragrafo 1, lettera b), della presente direttiva che non sono soggette ad una notifica specifica, il termine è di almeno dieci giorni civili dalla data della pubblicazione della decisione di cui trattasi

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 38 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 septies

Privazione di effetti

1. Gli Stati membri assicurano che un contratto sia considerato privo di effetti da un organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice o che la sua privazione di effetti sia la conseguenza di una decisione di detto organo di ricorso nei casi seguenti:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea senza che ciò sia consentito a norma della presente direttiva;

b) in caso di violazione dell'articolo [38 bis], paragrafo 5, dell'articolo [38 ter], paragrafo 3, o dell'articolo [38 quater], paragrafo 2, della presente direttiva qualora tale violazione abbia privato l'offerente che presenta ricorso della possibilità di avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipula del contratto, quando tale violazione si aggiunge ad una violazione della presente direttiva, se quest'ultima violazione ha influito sulle opportunità dell'offerente che presenta ricorso di ottenere l'appalto;

c) nei casi di cui all'articolo [38 quinquies], lettera c), secondo comma della presente direttiva qualora gli Stati membri abbiano previsto la deroga al termine sospensivo per appalti basati su un accordo quadro.

2. Le conseguenze di un contratto considerato privo di effetti sono previste dal diritto nazionale. Pertanto, il diritto nazionale può prevedere la soppressione con effetto retroattivo di tutti gli obblighi contrattuali o viceversa limitare la portata della soppressione di quegli obblighi che rimangono da adempiere. In quest'ultimo caso gli Stati membri prevedono l'applicazione di altre sanzioni ai sensi dell'articolo [38 octies], paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice abbia la facoltà di non considerare un contratto privo di effetti, sebbene lo stesso sia stato aggiudicato illegittimamente per le ragioni di cui al paragrafo 1, se l'organo di ricorso, dopo aver esaminato tutti gli aspetti pertinenti, rileva che esigenze essenziali connesse ad un interesse di

sicurezza impongono che gli effetti del contratto siano mantenuti. In tal caso gli Stati membri prevedono invece l'applicazione di sanzioni alternative a norma dell'articolo [38 octies], paragrafo 2.

Per quanto concerne la produzione di effetti del contratto, gli interessi economici possono essere presi in considerazione come esigenze imperative soltanto se in circostanze eccezionali la privazione di effetti conduce a conseguenze sproporzionate.

Tuttavia, gli interessi economici legati direttamente al contratto in questione non costituiscono esigenze imperative legate ad un interesse generale. Gli interessi economici legati direttamente al contratto comprendono, tra l'altro, i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto, i costi derivanti dalla necessità di indire una nuova procedura di aggiudicazione, i costi derivanti dal cambio dell'operatore economico che esegue il contratto e i costi degli obblighi di legge risultanti dalla privazione di effetti.

4. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, non si applichi quando:

— l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sia consentita a norma della presente direttiva,

— l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di cui all'articolo [38 undecies] della presente direttiva in cui manifesta l'intenzione di concludere il contratto, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un termine di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione di

tale avviso.

5. Gli Stati membri prevedono che il paragrafo 1, lettera c), del presente articolo non si applichi quando:

— l'amministrazione aggiudicatrice ritiene che l'aggiudicazione di un appalto sia conforme all'articolo 21, paragrafo 4, secondo comma,

— l'amministrazione aggiudicatrice ha inviato agli offerenti interessati una decisione di aggiudicazione dell'appalto unitamente ad una relazione sintetica dei motivi di cui all'articolo 26, paragrafo 1, primo comma bis, lettera a), della presente direttiva, e

— il contratto non è stato concluso prima dello scadere di un periodo di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati, se la spedizione è avvenuta per fax o per via elettronica, oppure, se la spedizione è avvenuta con altri mezzi di comunicazione, prima dello scadere di un periodo di almeno quindici giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la decisione di aggiudicazione dell'appalto è inviata agli offerenti interessati o di almeno dieci giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione della decisione di aggiudicazione dell'appalto.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 38 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 octies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

1. In caso di violazione dell'articolo [38 bis], paragrafo 5, dell'articolo [38 ter], paragrafo 3, o dell'articolo [38 quater], paragrafo 2, che non è contemplata dall'articolo [38 septies], paragrafo 1, lettera b), gli Stati membri prevedono la privazione di effetti a norma dell'articolo [38 septies], paragrafi 1, 2 e 3, ovvero sanzioni alternative. Gli Stati membri possono prevedere che l'organo di ricorso indipendente dall'amministrazione aggiudicatrice decida, dopo aver valutato tutti gli aspetti pertinenti, se il contratto debba essere considerato privo di effetti o se debbano essere irrogate sanzioni alternative

2. Le sanzioni alternative devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Dette sanzioni alternative sono:

– l'irrogazione di sanzioni pecuniarie all'amministrazione aggiudicatrice, oppure

– la riduzione della durata del contratto.

Gli Stati membri possono conferire all'organo di ricorso un'ampia discrezionalità al fine di tenere conto di tutti i fattori rilevanti, compresi la gravità della violazione, il comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice e, nei casi di cui all'articolo [38 septies], paragrafo 2, la misura in cui il contratto resta in vigore.

La concessione del risarcimento danni non rappresenta una sanzione adeguata

ai fini del presente paragrafo.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 37

**Proposta di direttiva
Articolo 38 nonies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 nonies

Termini

1. Gli Stati membri possono stabilire che la proposizione di un ricorso a norma dell'articolo [38 septies], paragrafo 1, debba avvenire:

a) prima dello scadere di un termine di almeno trenta giorni civili a decorrere dal giorno successivo alla data in cui:

– l'amministrazione aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di aggiudicazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, e degli articoli 23 e 24, a condizione che tale avviso contenga la motivazione della decisione dell'amministrazione aggiudicatrice di affidare il contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, oppure

– l'amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti e i candidati interessati della stipula del contratto, a condizione che tali informazioni contengano una relazione sintetica dei

motivi pertinenti di cui all'articolo 26, paragrafo 2, fatte salve le disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, di detta direttiva. Quest'ultima opzione si applica anche ai casi di cui all'articolo [38 quinquies], lettera c), della presente direttiva;

b) e in ogni caso prima dello scadere di un periodo di almeno sei mesi a decorrere dal giorno successivo alla data di stipula del contratto.

2. In tutti gli altri casi, compresi i ricorsi proposti a norma dell'articolo [38 octies], paragrafo 1, i termini per la proposizione del ricorso sono determinati dal diritto nazionale, fatto salvo l'articolo [38 sexies].

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 38 decies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 decies

Meccanismo correttore

1. La Commissione può avvalersi della procedura di cui ai paragrafi da 2 a 5 se ritiene che sia stata commessa una grave violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici in una procedura di aggiudicazione di un appalto disciplinata dalla presente direttiva.

2. La Commissione notifica allo Stato membro interessato e all'amministrazione aggiudicatrice i motivi per cui ritiene che sia stata commessa una grave violazione e ne chiede la correzione. Alla luce delle circostanze essa fissa allo Stato membro interessato un termine adeguato per la risposta.

3. Entro il termine di cui al paragrafo 2, lo Stato membro interessato comunica alla Commissione:

a) la conferma che la violazione è stata riparata;

b) una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione; o

c) una notifica che la procedura di aggiudicazione dell'appalto in questione è stata sospesa dall'amministrazione aggiudicatrice di propria iniziativa oppure nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti all'articolo [38 ter], paragrafo 1, lettera a).

4. Una conclusione motivata comunicata a norma del paragrafo 3, lettera b), può tra l'altro fondarsi sul fatto che la violazione denunciata costituisce già l'oggetto di un ricorso giurisdizionale o di altro tipo o di un ricorso quale quello di cui all'articolo [38 ter], paragrafo 9. In tal caso lo Stato membro informa la Commissione del risultato di tali procedure non appena ne viene a conoscenza.

5. In caso di notifica che una procedura di aggiudicazione di appalto è stata sospesa conformemente al paragrafo 3, lettera c), lo Stato membro notifica alla Commissione la cessazione della sospensione o l'avvio di un'altra procedura di aggiudicazione di appalto in parte o del tutto collegata alla procedura precedente. Questa notifica deve confermare che la violazione presunta è stata riparata o includere una conclusione motivata per spiegare perché non vi sia stata riparazione.

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 38 undecies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 38 undecies

**Contenuto dell'avviso volontario per la
trasparenza ex ante**

**L'avviso di cui all'articolo [38 septies],
paragrafo 4, secondo trattino, il cui
formato è stabilito dalla Commissione
secondo la procedura di consultazione di
cui all'articolo 41, paragrafo 2, contiene
le informazioni seguenti:**

- a) denominazione e recapito
dell'amministrazione aggiudicatrice;**
- b) descrizione dell'oggetto dell'appalto;**
- c) motivazione della decisione
dell'autorità aggiudicatrice di affidare il
contratto senza la previa pubblicazione di
un bando di gara nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea;**
- d) denominazione e recapito
dell'operatore economico a favore del
quale è stata presa la decisione di
aggiudicazione dell'appalto; e**
- e) se del caso, qualsiasi altra
informazione ritenuta utile dall'autorità
aggiudicatrice.**

Or. de

Motivazione

L'inserimento di una procedura di ricorso nella presente direttiva punta a un'effettiva apertura del mercato, a garantire all'offerente interessato un'efficace tutela giuridica e assicurare la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione degli appalti senza pregiudicare le esigenze in materia di riservatezza degli Stati membri.

Emendamento 40

Proposta di direttiva

Articolo 44

Direttiva 2004/18/EC

Articolo 10

Testo della Commissione

La presente direttiva si applica agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva XXXX/X/CE . Non si applica agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione della direttiva XXXX/X/CE in virtù degli articoli 8 e 9 di quest'ultima."

Emendamento

La presente direttiva si applica – **fatto salvo l'articolo 296 del trattato** – agli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza ad eccezione degli appalti ai quali si applica la direttiva XXXX/X/CE . Non si applica agli appalti pubblici esclusi dal campo di applicazione della direttiva XXXX/X/CE in virtù degli articoli 8 e 9 di quest'ultima."

Or. de

Motivazione

Si tratta di una precisazione.

Emendamento 41

Proposta di direttiva

Allegato I – tabella – riga 2 – colonna 3

Testo della Commissione

Da 60110000-2 a 60183000-4 (salvo 60160000-7, 60161000-4), e da 64120000-3 a 64121200-2

Emendamento

60100000-9, da 60110000-2 a 60183000-4 (salvo 60160000-7, 60161000-4), **da 63100000-0 a 63111000-0, da 63120000-6 a 63121100-4, 63122000-0, da 63520000-0 a 63700000-6**, e da 64120000-3 a

Motivazione

Per completare la prestazione di lavori, forniture o servizi occorre estendere l'allegato.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Allegato I – tabella – riga 3 – colonna 3**

Testo della Commissione

Da 60410000-5 a 60424120-3 (salvo
60411000-2, 60421000-5), e 60500000-3

Emendamento

60400000-2, da 60410000-5 a 60424120-3
(salvo 60411000-2, 60421000-5),
60500000-3, **da 63100000-0 a 63111000-
0, da 63120000-6 a 63121100-4,
63122000-0, 63520000-0, 63521000-7,
63524000-8, e 63700000-6**

Motivazione

Per completare la prestazione di lavori, forniture o servizi occorre estendere l'allegato.

MOTIVAZIONE

Introduzione

I mercati europei delle attrezzature militari sono caratterizzati da frammentazione. Dagli anni Novanta è aumentata la consapevolezza all'interno dell'UE che tale frammentazione comporta ripercussioni economiche negative. Le ragioni sono diverse.

- a) Negli ultimi vent'anni, a seguito degli sviluppi politici internazionali, le spese nel settore della difesa sono state ridotte della metà (i cosiddetti "dividendi della pace"), riduzione che ha comportato un calo dei fatturati e della percentuale di occupati nonché degli investimenti nei settori della ricerca e della tecnologia. A breve termine non è previsto un aumento delle spese per la difesa. In particolare, le spese sono articolate come segue¹.

Nel 2006 le spese dell'UE-26² nel settore della difesa erano pari a 201 miliardi di euro (dai 47 miliardi di euro nel Regno Unito ai 35 milioni di euro a Malta). Questa somma comprende 110 miliardi di euro di spese per il personale e 91 miliardi di euro destinati agli appalti della difesa. L'importo di 91 miliardi di euro è ripartito in 39 miliardi di euro per gli investimenti, incluse le spese per la ricerca e lo sviluppo, 43 miliardi di euro per operazioni e manutenzione e ulteriori 9 miliardi per altre spese, inclusi i lavori e gli interventi relativi alle infrastrutture.

Confrontando queste cifre con le spese degli USA, la situazione si delinea come segue³: nel 2006 gli USA hanno speso complessivamente 491 miliardi di euro, ovvero il 4,7% del prodotto interno lordo, per la difesa. Le spese per le operazioni e la manutenzione erano pari a 169 miliardi di euro e quelle per gli investimenti a 141 miliardi di euro.

- b) I costi per lo sviluppo di nuovi sistemi d'arma hanno subito un aumento tale per cui persino da parte dei grandi Stati membri esiste una difficoltà a sostenere gli oneri finanziari⁴.
- c) La creazione di nuove strutture di forze armate dalla fine della guerra fredda ha portato a un calo dei volumi delle attrezzature tradizionali e a nuove esigenze in termini di capacità di difesa qualitativamente diverse.

L'obiettivo pertanto è quello di ottenere una maggiore efficienza sotto il profilo dei costi che sia vantaggiosa per i bilanci nazionali e l'industria e che, non da ultimo, garantisca l'approvvigionamento dei materiali migliori per le forze armate.

La realizzazione di una politica europea di sicurezza e di difesa impone lo sviluppo delle capacità necessarie, ciò che richiede a sua volta un'industria europea efficiente. La creazione

¹ Dati dell'Agenzia europea per la difesa. Cfr. <http://www.eda.europa.eu/facts.aspx>.

² La Danimarca non partecipa all'Agenzia europea per la difesa.

³ <http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310>.

⁴ 6 Cfr. Burkard Schmitt, "From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe", Chaillot Paper 40, Parigi, luglio 2000, pag. 6 e seguenti.

di una base industriale e tecnologica di difesa europea e di un mercato europeo per gli equipaggiamenti di difesa vanno in questa direzione. Queste due azioni generano le capacità necessarie per affrontare le sfide in materia di difesa globale e le sfide emergenti che riguardano la sicurezza.

Articolo 296 del trattato CE

Gli appalti della difesa rientrano essenzialmente nell'ambito di applicazione della direttiva 2004/18/CE (art. 10), fatto salvo l'articolo 296 TCE, che prevede una deroga alle norme UE sull'aggiudicazione d'appalto per motivi di sicurezza nazionale. In pratica, tuttavia, gli Stati membri fanno ricorso sistematicamente all'articolo 296 TCE al fine di esentare quasi tutti gli appalti per le attrezzature militari dal diritto comunitario. Lo stesso vale per il mercato, sempre più rilevante dal punto di vista economico, delle attrezzature sensibili per la sicurezza non militare. In entrambi i casi, spesso gli Stati membri si richiamano all'articolo 14 della direttiva 2004/18/CE per eludere le regole comunitarie. Di conseguenza, l'aggiudicazione della maggior parte degli appalti in questo settore avviene in base a normative e procedure nazionali. Secondo le statistiche, nell'UE-15, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004, solo il 13% di tutti i contratti sugli appalti della difesa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'UE, con una differenza compresa tra il 2% (Germania) e il 24% (Francia)¹. Le deroghe, che in base al diritto comunitario dovrebbero costituire l'eccezione, rappresentano di fatto la regola.

La pratica adottata dagli Stati membri è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale ha constatato che il ricorso all'articolo 296 TCE dovrebbe essere consentito in casi eccezionali limitati e motivati². In una comunicazione esplicativa la Commissione ha tratto le conseguenze dalla giurisprudenza e ha spiegato come intende procedere in futuro in tali casi³.

Direttiva sugli appalti della difesa

La proposta di direttiva in oggetto (COM(2007) 766) dovrebbe tenere conto delle obiezioni formulate dagli Stati membri secondo cui l'attuale direttiva 18/2004/CE non considera sufficientemente le specificità degli appalti militari. La proposta di direttiva è stata presentata il 5 dicembre 2007 congiuntamente alla proposta di direttiva concernente i trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa (COM(2007) 765) nonché a una comunicazione⁴ della Commissione. Entrambe le direttive sono volte alla creazione di un mercato comune dei beni per la difesa, tuttavia con strumenti che devono essere considerati separatamente gli uni dagli altri.

¹ Valutazione dell'impatto della proposta di direttiva COM(2007) 766, allegato 11, pag. 78: Percentuale di pubblicazione dei contratti nel settore della difesa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

² Corte di giustizia europea, C-414/1997, COM/Spagna; cfr. anche Corte di giustizia europea, C-337/2005, COM/Italia.

³ Comunicazione interpretativa sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa, COM(2006)0779.

⁴ Una strategia per un'industria europea della difesa più forte e competitiva, COM(2007)0764.

Obiettivo della proposta di direttiva è la creazione di un quadro giuridico europeo unitario che consenta agli Stati membri di applicare il diritto comunitario senza mettere a repentaglio i loro interessi di sicurezza. In tal modo la necessità da parte degli Stati membri di richiamarsi all'articolo 296 TCE dovrebbe essere meno frequente. Detto altrimenti, questo significa che l'articolo 296 TCE continua a sussistere, tuttavia la sua applicazione deve essere effettivamente limitata a casi eccezionali, come sancito dal trattato CE e come rilevato dalla Corte di giustizia europea. In tal modo l'articolo 296 TCE sarebbe applicato solamente nei casi in cui le disposizioni specifiche della nuova direttiva non sono sufficienti ai fini della salvaguardia degli interessi di sicurezza degli Stati membri.

Il relatore approva gli obiettivi della proposta di direttiva. Partendo dagli obiettivi della risoluzione sul **Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa"**¹ del 17 novembre 2005, in cui il Parlamento ha esortato la Commissione a elaborare una direttiva che tenga soprattutto conto degli interessi di sicurezza degli Stati membri, sviluppi ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune, contribuisca al rafforzamento della coesione europea, preservi il carattere di "potenza civile" dell'Unione e dia rilievo alle PMI fortemente rappresentate in questo settore, il relatore richiama in particolare l'attenzione sui punti che seguono della relazione in esame.

Considerato che gli appalti nei mercati delle attrezzature militari e della difesa presentano spesso sovrapposizioni, il relatore concorda con la Commissione nel far rientrare nell'**ambito di applicazione** della proposta di direttiva sia il settore della difesa che quello della sicurezza. Poiché tutti gli appalti rientranti nel campo della proposta sono collegati a informazioni sensibili, si propone tuttavia di inserire una definizione univoca dell'ambito di applicazione all'articolo 1. Per ovviare al fatto che l'elenco delle armi, munizioni e materiale bellico da definire nell'ambito di applicazione per il settore della difesa risale al 1958 e non è più attuale si adatterà in special modo l'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE, aggiornato ogni anno, per un'interpretazione in chiave più moderna.

La **deroga** di cui all'articolo 296, paragrafo 1, lettera a) del trattato CE resta inalterata dalla proposta di direttiva, ma, per aumentare la certezza giuridica ed evitare che si ricorra illegittimamente o inutilmente all'articolo 296 del trattato CE, è ripresa all'articolo 9 della proposta di direttiva in una forma compatibile con la normativa sugli appalti. In questo modo le amministrazioni aggiudicatrici potrebbero richiedere una deroga in base al diritto secondario.

Con riferimento alla **sicurezza dell'informazione e dell'approvvigionamento**, per l'appaltante è importante ottenere dall'offerente impegni o obblighi il più possibile affidabili, ma non sempre un offerente è in grado di fornire una prova o un impegno definitivo, soprattutto circa il comportamento di un subappaltatore o il diritto di trasferimento. Nel progetto di relazione sono pertanto proposti emendamenti che consentono all'offerente di soddisfare meglio i requisiti.

¹ Gli appalti pubblici della difesa, COM(2004)0608; relazione sul Libro verde "Gli appalti pubblici della difesa", commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, relatore: Joachim Wuermeling, A6-0288/2005.

Un altro elemento rilevante del progetto di relazione consiste nell'introduzione di una **procedura di ricorso**. In questo modo si consegue l'obiettivo di garantire una tutela giudiziaria per gli offerenti interessati, promuovendo la trasparenza e la non discriminazione nell'aggiudicazione dei contratti e portando quindi a una vera e propria apertura del mercato. Il sistema di ricorsi previsto dalla proposta di direttiva in esame si orienta in linea di principio sulle tradizionali direttive sui ricorsi, pur tenendo conto anche degli interessi particolari degli Stati membri in relazione all'aggiudicazione dei contratti nel settore della difesa e della sicurezza.